



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1697

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIROLAMO CANCELLIERE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 9574 del 6 novembre 1995, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Girolamo Cancelliere, nato a Palermo (PA), il 24 novembre 1951;

VISTA la nota del 22 novembre 2019 (prot. n. 82704 di pari data) con cui Banca Fideuram S.p.A. segnalava presunte irregolarità commesse dal Sig. Girolamo Cancelliere nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 22 maggio 2020 (prot. n. 24333 di pari data) e del 6 luglio 2020 (prot. n. 29674 di pari data) con cui il predetto Intermediario trasmetteva ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 5 novembre 2020 (prot. n. 54020/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Girolamo Cancelliere la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver violato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, avendo, in particolare:

- contraffatto la firma di una cliente su modulistica contrattuale e altra documentazione relativa a operazioni dalla medesima posta in essere;
- ricevuto i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della cliente.

RILEVATO che con nota del 10 novembre 2020 (prot. n. 54994 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note dell'11 novembre 2020 (prot. nn. 55168 e 55175 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie presentate con nota del 1° dicembre 2020 (prot. n. 60048 di pari data);

VISTO l'esposto del 15 febbraio 2021, con cui un'investitrice ha segnalato alla Banca d'Italia le presunte irregolarità poste in essere dal Sig. Girolamo Cancelliere, trasmesso per i profili di competenza all'Organismo con nota dell'11 marzo 2021 (prot. n. 18745 di pari data);

VISTA la nota del 17 marzo 2021 (prot. n. 20176/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo – in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite successivamente alla notifica della lettera di contestazione degli addebiti del 6 ottobre 2020 – ha contestato al Sig. Girolamo Cancelliere, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, un'ulteriore violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria ai sensi dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007);

VISTA la decisione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative di riunire i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti del Sig. Girolamo Cancelliere, comunicata al consulente con nota del 18 marzo 2021 (prot. n. 20545 di pari data);

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate nell'interesse del consulente con nota del 15 aprile 2021 (prot. n. 28697 di pari data);



VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 27 aprile 2021 - trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 31169/21) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni dell'art. 158 comma 1 del Regolamento Intermediari, concernenti la contraffazione della firma della cliente e la ricezione dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della cliente;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Girolamo Cancelliere con nota del 25 maggio 2021 (prot. n. 37903 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Girolamo Cancelliere le sopra citate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 3 del previgente regolamento), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;
- per la violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento), consistente nella ricezione dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della cliente – che risulta ai fini sanzionatori subvalente rispetto alla precedente contestazione – non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto della sua gravità, che nella fattispecie non risulta particolarmente rilevante stante la breve durata della condotta;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato che:
 - le violazioni accertate sono riferibili ad una sola cliente con la quale il consulente intratteneva da anni personali rapporti di amicizia, estesi anche agli altri componenti della famiglia;
 - le disposizioni irregolarmente effettuate in nome della cliente risultano eseguite su esplicita indicazione della stessa, che si trovava sovente impossibilitata a farlo personalmente;
 - non risulta che il consulente abbia tratto dalla condotta posta in essere alcuno specifico vantaggio patrimoniale;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risultano agli atti altri reclami né precedenti a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Cancelliere che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte sia dinanzi all'intermediario sia nel corso del presente procedimento ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente, collaborativo e proattivo, avendo di fatto innescato l'audit interno della Banca sensibilmente prima che la cliente effettuasse la propria segnalazione;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Girolamo Cancelliere, nato a Palermo (PA), il 24 novembre 1951, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti